



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
TECNICO – PROFESSIONALE  
[www.iiscastelnovonemonti.edu.it](http://www.iiscastelnovonemonti.edu.it)



*Indirizzo Tecnico: Turistico - Indirizzi Professionali: Agricoltura e Sviluppo Rurale – Servizi Socio Sanitari –  
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – Manutenzione e Assistenza tecnica*

Sede Legale: Via Morandi, 4 – 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) tel. 0522/612328

Segreteria: Via Matilde di Canossa, 1 – 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) tel. 0522/812347

Codice Fiscale: 91161590350 Codice Univoco: UFH04Z

Email: [iiscastelnovonemonti@gmail.com](mailto:iiscastelnovonemonti@gmail.com) - Email: [reis014004@istruzione.it](mailto:reis014004@istruzione.it) PEC: [reis014004@pec.istruzione.it](mailto:reis014004@pec.istruzione.it)

## ***Allegato 2- Capitolato***

**POLIZZA ASSICURATIVA  
RESPONSABILITA' CIVILE PER  
MACCHINA AGRICOLA LANDINI targato BT140C  
e INFORTUNI CONDUCENTE**

**SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’**

Art. 1	Definizioni	Pagina 3
Art. 2	Attività assicurata e descrizione del rischio	Pagina 4
Art. 3	Individuazione degli assicurati	Pagina 4

**SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

Art. 1	Durata del contratto	Pagina 4
Art. 2	Pagamento del premio -decorrenza della garanzia - regolazione premio	Pagina 5
Art. 3	Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione	Pagina 5
Art. 4	Forma delle comunicazioni	Pagina 5
Art. 5	Oneri fiscali	Pagina 5
Art. 6	Foro competente	Pagina 5
Art. 7	Rinvio alle norme di legge	Pagina 5
Art. 8	Interpretazione del contratto	Pagina 5
Art. 9	Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	Pagina 5
Art. 10	Validità territoriale	Pagina 5
Art. 11	Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 13 6/2010 e s.m. e i.	Pagina 5

**SEZIONE 3 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

Art. 1	Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)	Pagina 6
Art. 2	Rinuncia alla rivalsa e alla franchigia	Pagina 6
Art. 3	Qualifica di Terzo	Pagina 6

**SEZIONE 4 – GESTIONE DEI SINISTRI**

Art. 1	Obblighi in caso di sinistro	Pagina 6
Art. 2	Gestione sinistri	Pagina 6

**SEZIONE 5 – MASSIMALI**

Art. 1	Massimali	Pagina 7
	Pagina lasciata intenzionalmente vuota	Pagina 8

## SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

## Art.1 - Definizioni

<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo</b>	Ciascun periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria o di cessazione dell'assicurazione
<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione
<b>Assicurato aggiunto</b>	Il soggetto a cui è riconosciuta tale qualifica nel testo contrattuale
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza
<b>Cose</b>	Sia gli oggetti materiali sia gli animali e/o persone
<b>Danni materiali</b>	Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa
<b>Danni Patrimoniali puri / perdite patrimoniali</b>	Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti, nonché i pregiudizi economici consequenziali ad un danno materiale
<b>Danno corporale</b>	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale
<b>Dipendenti</b>	<p>Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio della attività descritta in polizza, inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre Amministrazioni, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza;</li> <li>• quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato;</li> <li>• quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato;</li> </ul> <p>Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione</p>
<b>Franchigia</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
<b>Risarcimento</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Massimale per sinistro</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>Retribuzione annua lorda</b>	Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, l'equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente), gli

	emolumenti lordi versati dal Contraente ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati). Sono in vece esclusi: i rimborsi spese e gli emolumenti a carattere eccezionale, gli emolumenti lordi versati dal Contraente alle società che si occupano della somministrazione del lavoro, purché non superiori al 5% del monte retribuzioni complessivo come sopra determinato
<b>Richiesta di risarcimento</b>	Qualsiasi comunicazione scritta di richiesta danni inviata pervenuta all'Ente e/o all'Assicurato
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
<b>Scoperto</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
<b>Self-Insurance Retention (S.I.R.)</b>	La quota di rischio ritenuta in applicazione di una auto ritenzione per sinistro od aggregata annua o di una combinazione delle stesse, che il Contraente provvede direttamente a finanziare assumendo la veste di "Assicuratore di se stesso". Alla luce di tale principio, il Contraente, relativamente ai sinistri dallo stesso gestiti, assume l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, anche oltre il limite dell'auto ritenzione. In caso di transazione o condanna giudiziale il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato viene effettuato direttamente dal Contraente fino alla concorrenza dell'importo dell'auto ritenzione
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
<b>Società :</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici

#### Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio

L'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale del mezzo scolastico dell'Istituto nello svolgimento delle attività istituzionali, accessorie, complementari o comunque svolte di fatto con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

#### Art. 3 - Individuazione degli Assicurati

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

## SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

#### Art. 1 – Durata del contratto

Il contratto ha decorrenza annuale, a partire

dal 11/09/2023 per MACCHINA AGRICOLA LANDINI targa BT140C

dal 11/09/2023 per INFORTUNI CONDUCENTE MACCHINA AGRICOLA LANDINI targa BT140C

senza tacito rinnovo, con possibilità di sospensioni e/o differimenti per ragioni motivate.

E' facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la cessazione del contratto per qualsiasi motivo, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento

delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo richiesto, purché non eccedente i 6 mesi decorrenti dalla scadenza del contratto.

**Art. 2 – Pagamento del premio - decorrenza della garanzia –regolazione premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 3 "Durata del Contratto" della presente Sezione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

**Art. 3 – Prova del Contratto e modifiche dell'assicurazione**

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 4 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e la Società sono tenuti devono essere effettuate con mezzo idoneo a comprovare la data e il contenuto e devono essere indirizzate alla Società e al Contraente oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. A titolo esemplificativo le comunicazioni possono essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica semplice, raccomandata, corriere, fax, ecc.

**Art. 5 – Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 6 – Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

In deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 e ss.mm.ii. Le parti individuano sin d'ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove la Contraente ha sede legale.

**Art. 7 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 8 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

**Art. 9 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

L'Istituto Nelson Mandela stipula la presente polizza, pertanto assume, ai sensi dell'art. 1891 del C.C, la qualifica di Contraente, ed adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, salvo quelli che, per loro natura, non possono che essere adempiuti dall'Assicurato stesso.

**Art. 10 – Validità territoriale**

L'Assicurazione RCT è operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del mondo.

**Art. 11 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i.**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del suddetto art. 3.

### SEZIONE 3 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

#### **Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto quest'ultimo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) tutti i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le attività, preliminari, conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, complementari di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccezionata ovunque nell'ambito territoriale di operatività della polizza, e in ogni caso qualunque attività consentita dalle leggi vigenti e/o dai regolamenti interni dell'Assicurato.

La garanzia RCT vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o enti da similari ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222 e s. m. e i..

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato e il Contraente debba rispondere.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

#### **Art.2 – Rinuncia alla rivalsa e alla franchigia**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e franchigia, qualunque sia l'entità del danno, qualsivoglia tipo di rimborso, nei confronti dell'Istituto, dei dipendenti e delle persone delle quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, che rimane così integralmente a carico della società.

#### **Art.3 – Qualifica di terzo**

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato.

### SEZIONE 4 - GESTIONE DEI SINISTRI

#### **Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro la cui gestione è di competenza della Società, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società, entro 30 giorni da quando l'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) la Contraente e/o l'Assicurato ha l'obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, solo nel caso di ricevimento, da parte del danneggiato o avente diritto, di esplicita richiesta di risarcimento in forma scritta, direttamente o per il tramite di un proprio Legale e/o di un Terzo avente titolo a rappresentarlo o nel caso in cui vi sia attivazione dell'autorità Giudiziaria.

#### **Art. 2 – Gestione dei sinistri**

La gestione del sinistro con "danni a cose" e/o "danni a persona-animale/lesioni" è di competenza della Società qualunque sia l'importo del danno.

#### **Gestione dei sinistri di competenza della Società**

La Società inoltre prenderà in carico tutte le denunce di afferenti richieste di risarcimento danni per lesioni in combinazione con richieste di risarcimento per danni a cose ancorché l'importo richiesto o presunto, per la parte relativa ai danni a cose.

La Società, relativamente ai sinistri dalla stessa gestiti, assume l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010.

## SEZIONE 5 – MASSIMALI

**Art.1 – Massimali**

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza minima dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile – Macchina agricola Landini – targa BT140C – comprensiva del trasportato - posti a sedere 02 – con rimorchiabile – anche durante circolazione su area privata	€. 12.000.000,00= per ogni sinistro
Polizza Infortuni conducente/guidatore per chiunque sia alla guida (personale e/o studenti autorizzati anche minorenni, privi di abilitazione, autorizzati per finalità didattiche), anche durante la circolazione su area privata	€. 100.000,00= per morte €. 100.000,00= per invalidità permanente €. 5.000,00= per rimborso spese

Castelnovo nè Monti, il 01/08/2023

Il Dirigente Scolastico  
 Dott.ssa Monica Giovanelli  
 Firmato digitalmente

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO